

## REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO (SBA)

### Art. 1

#### Finalità del Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (di seguito denominato Sistema) è istituzionalmente preposto a garantire adeguato supporto alla didattica e alla ricerca, assicurando l'incremento e la fruizione del patrimonio bibliografico e di documentazione attraverso l'utilizzazione di tutti gli strumenti tradizionali e di nuova tecnologia disponibili. Assolve le sue finalità utilizzando in modo armonico le risorse umane e finanziarie che ha a disposizione.
2. Il Sistema ha il compito di assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale bibliotecario, di organizzarne il lavoro per garantire la massima efficienza del servizio, di progettare piani di sviluppo, di garantire la comunicazione al suo interno e con le strutture dell'Ateneo, di creare e mantenere il contatto con i Sistemi Bibliotecari nazionali e internazionali, nonché con altri Enti e Associazioni professionali di ambito affine.
3. Il Sistema garantisce il mantenimento e l'incremento del livello dei servizi bibliotecari, e verifica il grado di soddisfazione degli utenti.

### Art. 2

#### Generalità

1. Il Sistema si compone delle Biblioteche d'Area ed è gestito dagli organi previsti all'art. 3.

### Art. 3

#### Organi di indirizzo e gestione

1. Sono organi di indirizzo e di gestione del Sistema Bibliotecario di Ateneo:
  - a) il Consiglio scientifico;
  - b) il Coordinatore;
  - c) il Dirigente competente per materia.

### Art. 4

#### Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico è l'organo di indirizzo del Sistema.
2. Il Consiglio scientifico è costituito:
  - a) dai Coordinatori dei Consigli scientifici delle Biblioteche d'Area;
  - b) da un rappresentante del personale, eletto dal personale tab in servizio presso le Biblioteche del Sistema, scelto all'interno dello stesso personale;

- c) da un rappresentante dei Responsabili delle Biblioteche d'Area, scelto fra i Responsabili delle Biblioteche d'Area;
  - d) da due rappresentanti designati dal Consiglio degli Studenti;
  - e) dal Dirigente competente per materia, che partecipa alle adunanze con voto consultivo e funzioni di segretario.
3. I rappresentanti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono eletti con procedura elettorale indetta dal Coordinatore.
4. Il Consiglio scientifico resta in carica per tre anni.
5. Il mandato di componente del Consiglio scientifico può essere rinnovato consecutivamente per una sola volta.

#### Art. 5

#### Funzioni del Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico svolge le seguenti funzioni di indirizzo:
- a) promuove lo sviluppo del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
  - b) approva, sulla base dei criteri di distribuzione individuati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, la ripartizione dei *budget* annuali da destinare alle diverse Biblioteche d'Area;
  - c) rendiconta annualmente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della gestione del Sistema;
  - d) predispone il regolamento generale per i prestiti e le sanzioni per le inadempienze e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Ateneo;
  - e) promuove processi di omogeneizzazione delle attività svolte dalle singole Biblioteche d'Area.

#### Art. 6

#### Modalità di funzionamento del Consiglio scientifico

1. La validità e la verbalizzazione delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio scientifico sono regolate dagli articoli 43 e 44 dello Statuto di Ateneo.

#### Art. 7

#### Coordinatore

1. Il Coordinatore coordina il Consiglio scientifico del Sistema e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, promuove le attività del Sistema e tiene i rapporti con gli organi dell'Ateneo.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno trasmette al Rettore per la presentazione al Consiglio di Amministrazione il rendiconto annuale dei risultati della gestione del Sistema, approvato dal Consiglio scientifico.
3. Il Coordinatore è un docente dell'Ateneo, delegato dal Rettore.

## Art. 8

### Dirigente competente

1. Il Dirigente con competenza sul Sistema Bibliotecario di Ateneo:
  - a) coordina le attività delle Biblioteche d'Area e lo sviluppo dei sistemi tecnologici in uso presso il Sistema Bibliotecario;
  - b) coordina lo sviluppo delle collezioni delle risorse bibliografiche elettroniche e della loro fruizione;
  - c) fa parte del Consiglio scientifico del Sistema con voto consultivo e funzioni di segretario;
  - d) propone al Direttore Generale i provvedimenti da adottare in materia di nomina dei Responsabili delle Biblioteche d'Area;
  - e) distribuisce le risorse di personale assegnato nelle strutture che compongono il Sistema, in relazione alle esigenze di funzionamento delle singole Biblioteche d'Area e alla realizzazione di progetti di sviluppo del Sistema, e ne stabilisce le funzioni;
  - f) ordina strumenti, lavori e quanto altro serve per il buon funzionamento del Sistema e dispone il pagamento delle relative fatture, fatta salva l'autonomia e le deleghe che può assegnare alle singole Biblioteche d'Area nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati;
  - g) coordina lo sviluppo e l'organizzazione dei servizi del Sistema e vigila sul buon funzionamento delle strutture che compongono il Sistema, promuovendo riunioni periodiche di coordinamento con i Responsabili delle Biblioteche d'Area;
  - h) coadiuva il Coordinatore del Sistema Bibliotecario di Ateneo in tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e organizzativo;
  - i) è responsabile in via esclusiva della corretta gestione amministrativa e contabile del sistema e dei relativi risultati.

## Art. 9

### Biblioteche d'Area

1. Le Biblioteche d'Area, garantiscono la fruizione, la gestione, l'aggiornamento e la conservazione del patrimonio bibliografico e documentale. Ogni Biblioteca d'Area persegue queste finalità per l'area culturale che rappresenta.
2. Le Biblioteche d'Area sono:
  - Biblioteca d'Area Umanistica "Giorgio Petrocchi";
  - Biblioteca d'Area delle Arti;
  - Biblioteca d'Area Tecnologica;
  - Biblioteca d'Area Scientifica;
  - Biblioteca d'Area Giuridica;
  - Biblioteca d'Area di Studi Politici "Pietro Grilli di Cortona";
  - Biblioteca d'Area di Scienze Economiche "Pierangelo Garegnani";

- Biblioteca d'Area di Scienze della Formazione "Angelo Broccoli".
- 3. Ogni Biblioteca d'Area è retta da un Consiglio scientifico, composto dai docenti designati dai Dipartimenti secondo le modalità descritte nei commi seguenti.
- 4. Fa parte del Consiglio scientifico un rappresentante del personale tab in servizio presso la Biblioteca, designato nel proprio seno dal suddetto personale, con esclusione del Responsabile della Biblioteca; ne fanno parte inoltre due studenti designati dai rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli dei Dipartimenti che fanno riferimento principale alla Biblioteca d'Area, individuati tra i medesimi rappresentanti.
- 5. Il Responsabile della Biblioteca partecipa alle adunanze con voto consultivo e funzioni di segretario.
- 6. Ciascun Dipartimento dell'Ateneo identifica una Biblioteca d'Area di riferimento principale e può indicarne una seconda che rifletta gli interessi scientifici di una parte dei suoi componenti.
- 7. I docenti componenti dei Consigli scientifici delle Biblioteche sono designati dai Consigli dei Dipartimenti proporzionalmente al numero dei docenti appartenenti ai Dipartimenti, secondo il seguente rapporto: i Dipartimenti composti da un numero di docenti
  - da 35 a 59 designano due rappresentanti;
  - da 60 a 89 designano tre rappresentanti;
  - da 90 o più designano quattro rappresentanti.
- 8. Uno fra i rappresentanti dei Dipartimenti sopraindicati è designato dal rispettivo Consiglio di Dipartimento quale componente del Consiglio scientifico della seconda Biblioteca di riferimento di cui al comma 6, mentre gli altri fanno parte del Consiglio Scientifico della Biblioteca principale.
- 9. Se il Dipartimento non ha identificato una seconda Biblioteca di riferimento, tutti i docenti designati fanno parte del Consiglio della Biblioteca principale.
- 10. I membri così designati vengono nominati dal Rettore e restano in carica tre anni.
- 11. Il Consiglio Scientifico di ciascuna Biblioteca d'Area è coordinato da un docente eletto nel seno del Consiglio stesso.
- 12. Alla carica di Coordinatore del Consiglio scientifico della Biblioteca d'Area si applicano le norme previste dall'art. 41, comma 11 dello statuto di Ateneo.
- 13. Il Coordinatore assicura i collegamenti fra il Consiglio della Biblioteca e gli organi centrali del SBA.
- 14. Il Consiglio redige il Regolamento di funzionamento di ciascuna Biblioteca d'Area, ispirato ai criteri di gestione stabiliti dal Consiglio scientifico del Sistema e approvato dal Consiglio scientifico del Sistema.
- 15. Sono inoltre funzioni del Consiglio scientifico della Biblioteca d'Area:
  - a) stabilire la politica degli acquisti bibliografici;
  - b) stabilire le politiche culturali della Biblioteca d'Area;
  - c) curare il rapporto fra strutture dipartimentali e Biblioteca.
- 16. Il Responsabile della Biblioteca d'Area è nominato dal Direttore Generale tra i funzionari di biblioteca, d'intesa con il Dirigente del Sistema.

17. Il Responsabile della Biblioteca d'Area, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Dirigente del Sistema:

- a) è responsabile della gestione della Biblioteca d'Area;
- b) assicura il coordinamento tecnico delle attività della Biblioteca con le strutture del Sistema;
- c) ha il compito di garantire l'erogazione e la qualità dei servizi, di gestire la conservazione e la promozione del patrimonio documentario, delle risorse informative e delle conoscenze della Biblioteca e di gestire e valorizzare il personale assegnato;
- d) cura la corretta utilizzazione dei locali e delle attrezzature di cui la Biblioteca dispone nel rispetto della normativa sulla sicurezza;
- e) garantisce la corretta gestione amministrativa e contabile in merito alla politica degli acquisti bibliografici e di altri acquisti necessari al funzionamento della Biblioteca d'Area, in osservanza delle direttive del Dirigente e delle norme vigenti.